



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 71/10

di iniziativa del Consigliere O. GRECO, M. D'ACRI, F. D'AGOSTINO, V.

PASQUA, F. SERGIO recante:

"Misure per promuovere il turismo sportivo mediante la diffusione del gioco del golf e la realizzazione di impianti golfistici"

relatore: G. AIETA;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	10/09/2015
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	10/09/2015
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

Documentazione citata

L.R. CALABRIA 16-4-2002 n. 19 - Art 14 pag. 3
Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria.

Normativa comparata

L.R. SARDEGNA 21 settembre 2011, n. 19 pag. 5
Provvidenze per lo sviluppo del turismo golfistico

L.R. SICILIA 29 ottobre 2008, n. 11 pag. 19
Interventi in favore dello svolgimento dell'attività sportiva connessa all'esercizio del gioco del golf.

L.R. ABRUZZO 31 luglio 2007, n. 31 pag. 21
Provvidenze per l'ammmodernamento, l'ampliamento ed il potenziamento delle strutture adibite alla pratica del gioco del golf e per la promozione dell'attività golfistica

L.R. VALLE D'AOSTA 31 dicembre 1999, n. 43 pag. 26
Interventi regionali per favorire lo sviluppo della pratica del golf in Valle d'Aosta

L.R. EMILIA ROMAGNA 20 maggio 1992, n. 24 pag. 34
Interventi di sostegno alla realizzazione di un circuito di impianti sportivi per il gioco del golf, a supporto del sistema turistico dell'Emilia-Romagna.

L.R. CALABRIA 16-4-2002 n. 19

Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria.**Art. 14***Conferenze di servizi.*

1. Il procedimento semplificato di cui all'*articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241* e successive modificazioni ed integrazioni è applicabile per l'approvazione di progetti di opere e di interventi che, nel rispetto della pianificazione regionale e provinciale, necessitano di pareri, nulla - osta, intese o assensi comunque denominati da parte di altre Amministrazioni titolate ad esprimerli.

2. Qualora l'approvazione dei progetti da parte della Conferenza di servizi comporti variante alla strumentazione urbanistica vigente o si sostituisca agli strumenti di attuazione di esso ⁽³⁴⁾:

a) l'atto di impulso dell'autorità procedente deve essere adeguatamente circostanziato e motivato sulle ragioni di convenienza e di urgenza per il ricorso al procedimento semplificato di cui al presente articolo;

b) se ne deve dare atto nella prima seduta della Conferenza anche agli effetti di quanto disposto nelle successive lettere c) e d), qualora la variante ricada nella fattispecie di cui al comma 3 e 3-bis dell'*articolo 6 del D.Lgs. 152/2006* s.m.i., si dovrà dare atto dell'esito della verifica di assoggettabilità di cui all'*articolo 12 del D.Lgs. 152/2006* s.m.i. ⁽³⁵⁾

c) la relativa pronuncia dell'amministrazione comunale deve essere preceduta da conforme deliberazione del consiglio comunale;

d) la deliberazione consiliare di cui alla lettera c), unitamente agli atti presentati nel corso della prima seduta della Conferenza è depositata a cura del Comune interessato a libera visione del pubblico per 30 giorni consecutivi, previo avviso affisso all'albo pretorio e divulgato a mezzo manifesti sull'intero territorio comunale ai fini dell'eventuale presentazione nello stesso periodo di osservazione da parte di chiunque vi abbia interesse;

e) le osservazioni vengono presentate al Comune interessato il quale, entro quindici giorni, le istruisce per quanto di competenza per la loro sottoposizione alla decisione della Conferenza medesima in seduta deliberante da convocare comunque entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data della prima seduta della stessa.

e-bis) qualora l'esito di assoggettabilità di cui alla precedente lettera b) preveda l'assoggettabilità alla VAS, è fatto salvo durante tutto il procedimento

quanto previsto dal [D.Lgs. 152/2006](#) s.m.i., e dal regolamento regionale per la VAS. Per le disposizioni di cui alle lettere precedenti in contrasto per forma e termini con il procedimento della VAS, si intendono risolte con il prevalere delle prescrizioni di quest'ultimo procedimento, ivi comprese modalità e termini di pubblicità, partecipazione e termini del procedimento ⁽³⁶⁾.

3. Le deliberazioni adottate sostituiscono a tutti gli effetti gli atti dei rispettivi procedimenti ordinari, fermo restando che qualora esse comportino sostanziali modifiche al progetto sul quale si è già pronunciato il Consiglio comunale ai sensi del comma 2, lettera c), e non sia stato preventivamente acquisito il suo assenso, la loro efficacia è subordinata alla ratifica da parte di tale organo da adottarsi entro trenta giorni dalla data di assunzione delle deliberazioni stesse.

4. Delle determinazioni conclusive assunte dalla Conferenza di servizi è data notizia mediante avviso recante l'indicazione della sede di deposito degli atti di pianificazione approvati, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano a diffusione locale.

5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli [articoli 14, 14-bis e 14-ter della legge n. 241/1990](#) e successive modificazioni ed integrazioni.

6. I procedimenti di cui al presente articolo devono concludersi entro e non oltre 90 giorni dalla data di inizio.

7. In sede di prima applicazione per i procedimenti di cui al precedente comma 2 già avviati e per i quali non siano state concluse le procedure propedeutiche alla pronuncia definitiva del Consiglio comunale ai sensi dell'[articolo 25 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112](#), si procede secondo le disposizioni del presente articolo.

(34) Alinea introduttivo così modificato dall'[art. 13, comma 1, L.R. 10 agosto 2012, n. 35](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

(35) Lettera così sostituita dall'art. 13, comma 1-bis, [L.R. 10 agosto 2012, n. 35](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «b) se ne deve dare atto nella prima seduta della Conferenza anche agli effetti di quanto disposto nelle successive lettere c) e d);».

(36) Lettera aggiunta dall'art. 13, comma 1-ter, [L.R. 10 agosto 2012, n. 35](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

L.R. SARDEGNA 21 settembre 2011, n. 19 ⁽¹⁾.**Provvidenze per lo sviluppo del turismo golfistico ⁽²⁾.**

(2) Il presente provvedimento è stato abrogato dall' [art. 44, comma 5, L.R. 23 aprile 2015, n. 8](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 45, comma 1, della medesima legge](#)).

Art. 1 Finalità ⁽³⁾.

[1. La Regione autonoma della Sardegna identifica come strumento strategico, nell'ambito dei precetti dello sviluppo sostenibile e dei principi generali previsti dalla presente legge, la promozione e la realizzazione di un sistema di campi da golf di interesse turistico che consenta la qualificazione e la destagionalizzazione dell'offerta turistica, oltre che la sua diffusione in tutto l'ambito regionale].

(3) Il presente provvedimento è stato abrogato dall' [art. 44, comma 5, L.R. 23 aprile 2015, n. 8](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 45, comma 1, della medesima legge](#)).

Art. 2 Agevolazioni ⁽⁴⁾.

[1. La Regione, in attuazione delle finalità di cui all'[articolo 1](#), considera strategici gli interventi previsti dalla presente legge e introduce specifiche agevolazioni finalizzate ad assicurarne la realizzazione attraverso:

- a) la previsione di strumenti di semplificazione procedurale ed amministrativa, anche al fine di contenere i tempi dei procedimenti;
- b) l'introduzione di disposizioni speciali in materia di indici di edificabilità nei confronti delle amministrazioni comunali].

(4) Il presente provvedimento è stato abrogato dall' [art. 44, comma 5, L.R. 23 aprile 2015, n. 8](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 45, comma 1, della medesima legge](#)).

Art. 3 Destinatari ⁽⁶⁾.

[1. Sono ammessi alle agevolazioni previste dalla presente legge:

- a) enti locali territoriali, altri enti pubblici e loro forme associative;
- b) società di capitali e consorzi di società anche con capitale misto pubblico/privato ⁽⁵⁾;

c) associazioni sportive regolarmente iscritte alla Federazione italiana golf].

(5) Lettera così modificata dall' *art. 23, comma 2, L.R. 21 novembre 2011, n. 21*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 24* della medesima legge).

(6) Il presente provvedimento è stato abrogato dall' *art. 44, comma 5, L.R. 23 aprile 2015, n. 8*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 45*, comma 1, della medesima legge).

Art. 4 Applicazione delle agevolazioni ⁽⁹⁾.

[1. Le agevolazioni previste dalla presente legge si applicano:

a) agli interventi per la realizzazione ex novo di campi da golf da almeno diciotto buche, omologati dalla Federazione italiana golf, disegnati da progettisti di dimostrata esperienza e qualificazione internazionale, che siano classificabili come campi di prima categoria dotati delle seguenti caratteristiche minime:

1) superficie minima di 85 ettari, comprendente il campo da gioco e le aree di salvaguardia e di rispetto, di cui almeno il 15 per cento destinato ad aree naturali di rispetto ambientale integrale;

2) lunghezza delle linee del percorso di gioco non inferiore a 6.300 metri;

3) "par" non inferiore a 72;

4) impianto di irrigazione finalizzato al minor consumo idrico, con riutilizzo dei reflui o utilizzo di altre risorse autonome che garantiscano la totale autosufficienza;

5) caduta "drive" con distanze di rispetto di almeno 100 metri ⁽⁷⁾;

6) certificazione Eco management and audit scheme (EMAS) o Golf environment organization (GEO);

b) agli interventi per la realizzazione di campi da golf di seconda categoria, con diciotto buche, che abbiano le caratteristiche dimensionali e tecniche definite per i campi di omologazione superiore a diciotto buche dalle norme deliberate dal Consiglio federale dalla Federazione italiana golf ed atti ad ospitare competizioni di carattere nazionale ⁽⁸⁾;

c) agli interventi relativi alla realizzazione dei servizi complementari dei campi da golf, necessari per la loro piena operatività, nonché a quelli di realizzazione delle strutture ricettive alberghiere e residenziali ad essi connesse; le volumetrie destinate alle residenze non superano, comunque, il 60 per cento delle volumetrie complessive dell'intervento].

(7) Numero così modificato dall' *art. 23, comma 3, L.R. 21 novembre 2011, n. 21*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 24* della medesima legge).

(8) Lettera così modificata dall' *art. 23, comma 4, L.R. 21 novembre 2011, n. 21*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 24* della medesima legge).

(9) Il presente provvedimento è stato abrogato dall' *art. 44, comma 5, L.R. 23 aprile 2015, n. 8*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 45*, comma 1, della medesima legge).

Art. 5 Norme generali ⁽¹³⁾.

[1. I progetti per gli interventi di cui all'*articolo 4* e gli ampliamenti di quelli esistenti devono essere compatibili con la tutela e la salvaguardia dei valori paesaggistici ed ambientali e pertanto le scelte progettuali devono valorizzare le peculiarità naturalistiche e geomorfologiche dei luoghi in cui si inseriscono, per consentire alle nuove strutture la maggiore integrazione possibile con le caratteristiche paesaggistiche preesistenti.

2. I progetti dei nuovi campi da golf e l'ampliamento di quelli già esistenti assicurano:

a) la compatibilità con la tutela dei luoghi e l'assenza di un diretto impatto negativo sui sistemi ambientali più delicati;

b) la localizzazione degli impianti in ambiti territoriali tali da consentire un collegamento agevole a strade di livello provinciale o statale, con un'orografia idonea allo sviluppo del percorso e un dislivello tra il punto più alto del percorso e quello più basso non superiore a 50 metri e che garantisca una adeguata disponibilità di risorse idriche per usi domestici e irrigui tali da non incidere negativamente a carico dell'attuale sistema di distribuzione idrica, anche a fini agricoli ⁽¹⁰⁾;

c) la valorizzazione dell'ambiente naturale preesistente e, per gli ampliamenti, l'aumento del rapporto tra superficie complessiva e superficie di gioco;

d) l'armonizzazione degli interventi artificiali attraverso una movimentazione del suolo ridotta all'indispensabile, salvo che essi interessino territori degradati in conseguenza di attività estrattive, di discarica o industriali e la presenza di ampi spazi di vegetazione naturale privi di qualsiasi tipo di manutenzione e di intervento umano;

e) la predisposizione di una impiantistica tecnologica finalizzata al risparmio energetico e a quello idrico, sia attraverso la previsione di impianti di riutilizzo delle acque reflue e del riciclo dell'acqua di irrigazione eccedente, sia mediante la scelta di appropriate essenze per il tappeto erboso.

3. È vietata la costruzione di campi da golf in luoghi in cui sia dimostrato il danneggiamento della biodiversità.

4. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, attiva la procedura di cui all'*articolo 11 della legge regionale 23 ottobre*

2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell'economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo), proponendo gli adeguamenti al Piano paesaggistico regionale necessari per consentire la realizzazione di nuove strutture residenziali e ricettive connesse ai campi da golf anche in ambito costiero, sino alla distanza di 1.000 metri dalla linea di battigia, 500 metri per le isole minori ⁽¹¹⁾.

5. In considerazione della valenza strategica degli interventi di promozione e realizzazione di un sistema di campi da golf previsto della presente legge, i termini del procedimento di cui al comma 4 sono eccezionalmente ridotti alla metà ⁽¹²⁾.

6. Al fine di garantire un'adeguata distribuzione degli interventi fra tutti i territori della Regione, la Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua gli ambiti territoriali funzionalmente omogenei a costituire i circuiti locali del sistema del turismo golfistico della Sardegna, sulla base delle seguenti indicazioni:

a) ambito del territorio della Provincia di Sassari e della parte settentrionale della Provincia di Oristano;

b) ambito del territorio della Provincia di Olbia-Tempio e della parte settentrionale della Provincia di Nuoro;

c) ambito del territorio del Medio Campidano e della parte meridionale delle Province di Oristano e di Nuoro;

d) ambito del territorio occidentale della Provincia di Cagliari e della Provincia di Carbonia-Iglesias;

e) ambito del territorio orientale della Provincia di Cagliari e della Provincia dell'Ogliastra].

(10) Lettera così modificata dall' *art. 23, comma 5, L.R. 21 novembre 2011, n. 21*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 24* della medesima legge).

(11) Comma così sostituito dall' *art. 23, comma 6, L.R. 21 novembre 2011, n. 21*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 24* della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «4. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è autorizzata ad adeguare il Piano paesaggistico regionale nel senso di consentire la realizzazione nella fascia costiera, e solo oltre la fascia di 1.000 metri dalla linea di battigia (500 metri per le isole minori) di nuove strutture residenziali e ricettive connesse a campi da golf.».

(12) Comma così sostituito dall' *art. 23, comma 7, L.R. 21 novembre 2011, n. 21*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 24* della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «5. Per le finalità di cui al comma 4, si applica la procedura di cui

all'[articolo 11 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4](#) (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell'economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo), con i termini ridotti della metà.».

(13) Il presente provvedimento è stato abrogato dall' [art. 44, comma 5, L.R. 23 aprile 2015, n. 8](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 45](#), comma 1, della medesima legge).

Art. 6 *Disposizioni speciali in materia di urbanistica* ⁽¹⁵⁾.

[1. In considerazione della valenza strategica degli interventi previsti dalla presente legge è disciplinata, in deroga all'[articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45](#) (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale), e successive modifiche ed integrazioni, la zona territoriale omogenea speciale denominata "campi da golf e strutture residenziali e ricettive alberghiere connesse" secondo le seguenti disposizioni:

a) l'indice massimo di fabbricabilità territoriale è di 0,05 metri cubi per metro quadro, con il limite volumetrico massimo di 75.000 metri cubi;

b) è obbligatoria la predisposizione di apposito piano urbanistico attuativo senza alcuna cessione di aree ai comuni;

c) la volumetria a fini residenziali è utilizzata fino al limite massimo del 60 per cento del totale, e non sono realizzabili, totalmente o parzialmente, strutture alberghiere qualora, nel raggio di 1 chilometro dal limite esterno del campo, da calcolarsi seguendo il più breve percorso pubblico stradale, già esistano strutture analoghe aventi una classificazione di almeno quattro stelle e la cui volumetria sia complessivamente pari o superiore alla metà di quella ammessa dal presente articolo; nell'eventualità che i fabbricati alberghieri compresi entro tale raggio dispongano nel loro insieme di una volumetria inferiore a quella prevista dal presente articolo, è consentita la realizzazione di una cubatura complessivamente pari alla differenza tra quella massima consentita dalla presente legge e quella posseduta dal complesso degli edifici alberghieri ricadenti entro tale raggio; in deroga ai limiti volumetrici previsti dal presente comma, è comunque possibile la realizzazione di una struttura alberghiera di capacità complessiva non superiore ai 70 posti letto; per consentire alla Commissione di cui all'[articolo 11](#) di verificare la realizzazione delle volumetrie alberghiere sulla base dei limiti previsti nel presente comma, nel progetto sono elencate, tra l'altro, le strutture alberghiere esistenti nel raggio del chilometro sopra indicato, unitamente alle relative volumetrie ⁽¹⁴⁾;

d) il 50 per cento dei volumi consentiti ha tipologia di villa unifamiliare, con superficie minima di 150 metri quadri e superficie minima del lotto pari a 2.000 metri quadri; il restante 50 per cento è della tipologia indicata dal soggetto proponente, ma comunque con una superficie non inferiore a 70 metri quadri per abitazione;

e) le altezze massime degli edifici sono contenute entro i 3,40 metri per le residenze e 7,5 metri per gli alberghi;

f) le strutture residenziali e ricettive alberghiere ottengono i certificati di abitabilità o di agibilità dopo l'avvenuta realizzazione della struttura golfistica;

g) le strutture alberghiere, ad eccezione delle tipologie di albergo diffuso, devono possedere le caratteristiche necessarie ad essere classificate almeno come quattro stelle.

2. È prevista, rispetto agli indici di cui al comma 1, un'ulteriore volumetria non superiore a 4.000 metri cubi per la costruzione della club house e di altri locali di servizio.

3. Qualora il soggetto proponente la realizzazione del campo da golf includa nel progetto il riutilizzo e il recupero di volumetrie preesistenti da destinare a finalità ricettivo-alberghiera o di albergo diffuso site nello stesso comune o in comuni limitrofi al campo, ma distanti dal mare almeno 3 chilometri, può aggiungere ai parametri di cui al comma 1 il 25 per cento delle volumetrie recuperate.

4. Qualora il soggetto proponente la realizzazione del campo da golf localizzi le residenze e le strutture ricettivo-alberghiere fuori dagli ambiti costieri del Piano paesaggistico regionale vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge, è previsto un premio volumetrico pari al 40 per cento delle volumetrie di cui al comma 1, non cumulabile al premio previsto al comma 3.

5. Qualora il soggetto proponente presenti un progetto per la realizzazione di un campo di prima categoria, con le caratteristiche di cui all'[articolo 4](#), comma 1, lettera a), è previsto un premio volumetrico del 30 per cento delle volumetrie di cui al comma 1, cumulabile con la premialità di cui al comma 4.

6. Per le richieste di ampliamento e di completamento di campi da golf già esistenti, ma non a diciotto buche, le volumetrie di cui al presente articolo sono ridotte del 50 per cento.

7. La mancata realizzazione degli interventi ammessi alle agevolazioni di cui alla presente legge alla scadenza del termine di conclusione dei lavori previsto dal comune determina l'automatica decadenza dai benefici previsti e i terreni riacquistano la preesistente destinazione urbanistica con i relativi indici volumetrici.

8. Le potenzialità edificatorie di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelle preesistenti nelle aree interessate dagli interventi, ma si sostituiscono ad esse].

(14) Lettera così modificata dall' [art. 23, comma 8, L.R. 21 novembre 2011, n. 21](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 24](#) della medesima legge).

(15) Il presente provvedimento è stato abrogato dall' [art. 44, comma 5, L.R. 23 aprile 2015, n. 8](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 45](#), comma 1, della medesima legge).

Art. 7 *Obblighi e disciplina delle violazioni* ⁽¹⁶⁾.

[1. I destinatari delle agevolazioni di cui alla presente legge, i proprietari dei beni immobili indicati all'[articolo 4](#) e coloro che vi subentrano si impegnano, con atto trascritto nella conservatoria dei registri immobiliari a favore della Regione autonoma della Sardegna, ad assicurare il funzionamento delle strutture golfistiche e dei connessi servizi generali:

a) per venti anni dalla data di inizio ufficiale dell'attività golfistica;

b) per almeno dieci mesi l'anno, concordando con la Regione i periodi di chiusura per ferie o per manutenzioni straordinarie.

2. L'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio verifica l'apposizione dei vincoli nei confronti dei destinatari delle agevolazioni e dei proprietari dei beni indicati dall'[articolo 4](#). In caso di successiva alienazione a favore di terzi, l'onere della verifica è posto a carico di chi trasferisce la proprietà.

3. L'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio:

a) in caso di accertata violazione dell'impegno di cui al comma 1, lettera a), dichiara la decadenza dai benefici volumetrici previsti dalla legge imponendo la restituzione dell'equivalente pecuniario pari alla differenza tra il valore di mercato che i terreni conseguono in virtù dell'attribuzione dei benefici volumetrici di cui alla presente legge e il loro valore di mercato alla data di presentazione dei progetti di cui all'[articolo 8](#); l'importo della sanzione decresce proporzionalmente col decorrere del tempo e si azzerà allo spirare del ventesimo anno;

b) in caso di accertata violazione dell'impegno di cui al comma 1, lettera b), irroga, per ogni giorno di chiusura dell'impianto eccedente il periodo di due mesi, una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 300 ad un massimo di 500 euro.

4. Le obbligazioni derivanti dai provvedimenti di cui al comma 3 sono solidali.

5. La Giunta regionale, con propria deliberazione assunta entro novanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria degli interventi ammessi di cui all'[articolo 9](#), comma 4, quantifica, attraverso opportune stime, gli importi delle obbligazioni restitutorie di cui al comma 3, lettera a), applicabili a ciascun intervento.

6. È comunque vietato il cambio di destinazione d'uso dei terreni destinatari delle agevolazioni nei primi venti anni dalla data di inizio ufficiale dell'attività golfistica. Tale prescrizione si applica anche in caso di successiva alienazione a favore di terzi.

7. I nuovi campi da golf garantiscono un numero adeguato di ingressi ai turisti giocatori di golf.

8. Alla richiesta di ammissione alle agevolazioni è allegato un progetto di gestione che preveda e disciplini il criterio d'uso di cui al comma 7].

(16) Il presente provvedimento è stato abrogato dall' [art. 44, comma 5, L.R. 23 aprile 2015, n. 8](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 45](#), comma 1, della medesima legge).

Art. 8 *Presentazione dei progetti* ⁽¹⁹⁾.

[1. I soggetti interessati alla realizzazione dei nuovi campi da golf e all'ampliamento di quelli già esistenti presentano all'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, richiesta di ammissione alle agevolazioni previste dalla presente legge entro otto mesi dalla data di definitiva adozione degli adeguamenti al Piano paesaggistico regionale di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 5, corredata dalla seguente documentazione ⁽¹⁷⁾:

a) il progetto dell'impianto sportivo su supporto cartaceo e digitale, contenente tutte le indicazioni relative alla localizzazione e alle sue dimensioni corredato da una relazione preliminare sull'impatto paesaggistico ed ambientale, predisposta anche ai fini della procedura di verifica/screening di cui alla [Delib.G.R. 23 aprile 2008, n. 24/23, allegato B](#), con particolare riferimento al profilo tossicologico dei prodotti da usare per le operazioni di manutenzione dei manti erbosi e da uno studio per la valorizzazione e, qualora necessario, il reintegro e/o la restaurazione floristica e paesaggistica che consenta alle nuove strutture di integrarsi in totale armonia con le caratteristiche geomorfologiche e naturalistiche dei luoghi in cui si inseriscono, unitamente ad una simulazione grafica e fotografica dell'inserimento visivo, nel contesto territoriale, dell'intervento ⁽¹⁸⁾;

b) i progetti preliminari di tutte le opere previste e di tutte quelle necessarie a rendere funzionale ed operativo l'impianto sportivo, redatti seguendo le "Linee guida generali per una costruzione ecocompatibile dei percorsi di golf italiani" emanate dalla Federazione italiana golf;

c) la relazione contenente in dettaglio gli aspetti tecnici ed economico-finanziari della realizzazione della struttura, del suo funzionamento per il periodo di durata del vincolo e delle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto degli obblighi di cui all'[articolo 7](#);

d) l'assenso dei comuni interessati espresso mediante delibera del consiglio comunale;

e) la relazione sulle previsioni di utilizzo delle risorse idriche necessarie per il mantenimento dei campi e delle relative fonti di approvvigionamento, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzo dei reflui degli impianti di depurazione già presenti nelle vicinanze o da costruire ex novo;

f) il progetto dettagliato di un sistema di monitoraggio dei livelli di contaminazione e di salinizzazione delle falde sotterranee, laghi e/o fiumi eventualmente presenti nelle vicinanze dei campi, certificato da soggetti pubblici o privati abilitati; la Regione si riserva in qualunque tempo la verifica sul suo funzionamento ed efficienza;

g) il favorevole parere tecnico della Federazione italiana golf;
h) l'elenco delle strutture alberghiere già esistenti nel raggio di cui all'[articolo 6](#), comma 1, lettera c)].

(17) Alinea così modificato dall' [art. 23, comma 9, L.R. 21 novembre 2011, n. 21](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 24](#) della medesima legge).

(18) Lettera così sostituita dall' [art. 23, comma 10, L.R. 21 novembre 2011, n. 21](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 24](#) della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «a) il progetto dell'impianto sportivo contenente tutte le indicazioni relative alla localizzazione e alle sue dimensioni corredato da una relazione sull'impatto paesaggistico ed ambientale, con particolare riferimento al profilo tossicologico dei prodotti da usare per le operazioni di manutenzione dei manti erbosi e da uno studio per la valorizzazione e, qualora necessario, il reintegro e/o la restaurazione floristica e paesaggistica che consenta alle nuove strutture di integrarsi in totale armonia con le caratteristiche geomorfologiche e naturalistiche dei luoghi in cui si inseriscono;».

(19) Il presente provvedimento è stato abrogato dall' [art. 44, comma 5, L.R. 23 aprile 2015, n. 8](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 45](#), comma 1, della medesima legge).

Art. 9 *Adempimenti regionali* ⁽²⁰⁾.

[1. L'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, ricevute le istanze e gli allegati di cui all'articolo 8, ne verifica la regolarità e completezza, dandone comunicazione entro quindici giorni ai soggetti interessati, ovvero segnalando eventuali irregolarità o documenti mancanti. Gli interessati, entro la scadenza del termine ultimo di cui all'articolo 8, comma 1, integrano a pena di inammissibilità della domanda, l'istanza o la documentazione come richiesto.

2. L'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio convoca, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, ovvero dalla ricezione delle integrazioni richieste, le conferenze dei servizi di cui all'[articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990](#), accorpando, ove possibile, più proposte di progetto. I progetti, in quanto d'interesse strategico della Regione, accedono alle procedure di cui al comma 2 dell'[articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990](#).

3. Alle conferenze di servizi partecipano il proponente il progetto, il direttore generale dell'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio in qualità di responsabile unico, il comune interessato, e tutte le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica territoriale, del patrimonio storico artistico ed alla tutela della salute e pubblica incolumità, le quali si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle

soluzioni progettuali prescelte, secondo le modalità di cui agli [articoli 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge n. 241 del 1990](#).

4. Le iniziative proposte, ricadendo nelle previsioni di cui all'allegato B1, articolo 8, lettere a) e q) della Delib.G.R. n. 23/24 del 2008, sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (screening). Tale verifica è compiuta nell'ambito della conferenza dei servizi, i tempi della procedura di cui all'allegato B della Delib.G.R. n. 23/24 del 2008, sono ridotti alla metà, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 7 del medesimo allegato.

5. Nei casi in cui sia richiesta la valutazione di impatto ambientale, si procede ai sensi del comma 3, dell'[articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990](#).

6. All'esito dei lavori della conferenza dei servizi, il responsabile unico adotta la determinazione di conclusione del procedimento che è trasmessa, entro sette giorni, unitamente ai progetti eventualmente adeguati ai sensi dell'[articolo 14-bis, comma 2, della legge n. 241 del 1990](#), in sede di conferenza dei servizi, alla Commissione regionale di valutazione di cui all'articolo 11. Non sono trasmessi i progetti rispetto ai quali uno o più rappresentanti delle amministrazioni partecipanti abbiano espresso il proprio dissenso e per i quali, a giudizio delle medesime amministrazioni, non sia possibile alcuna modifica progettuale ai sensi dell'[articolo 14-quater della legge n. 241 del 1990](#).

7. La Commissione regionale di valutazione, ricevuto il provvedimento, valuta le proposte sulla base dei seguenti requisiti:

a) migliore coerenza complessiva del progetto sotto l'aspetto urbanistico e paesaggistico, privilegiando gli impianti sportivi di prima categoria idonei ad ospitare competizioni a carattere internazionale;

b) migliore coerenza complessiva del progetto sotto l'aspetto economico-finanziario;

c) miglior studio preliminare ambientale con simulazione grafica e fotografica d'inserimento visivo nel contesto territoriale dell'intervento;

d) minore distanza dalle grandi vie di comunicazione stradale e dai porti ed aeroporti;

e) minor consumo delle risorse idriche e/o capacità di riutilizzo dei reflui urbani o di altre risorse autonome atte a garantire una totale autosufficienza, mediante impianti di irrigazione totalmente informatizzati;

f) migliore qualità dell'utilizzo della cubatura, privilegiando le proposte con volumetrie più contenute;

g) migliore localizzazione della proposta valutata nell'ottica di conseguire l'obiettivo della distribuzione diffusa delle strutture negli ambiti di cui all'articolo 5, comma 6, con particolare riferimento a quelle proposte nelle aree svantaggiate;

h) maggiore varietà e qualità dei servizi accessori aperti al pubblico;

i) migliore riqualificazione di aree degradate, contaminate, trasformate o improduttive ai fini agro-pastorali;

j) migliore qualità architettonica dei singoli manufatti e possesso dei requisiti per l'ottenimento di certificazione di risparmio energetico nazionali ed internazionali.

8. L'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio determina i parametri di valutazione per tutti i requisiti previsti dal comma 7; a quello previsto alla lettera g) è attribuito un punteggio doppio rispetto a ciascuno degli altri. La Commissione, inoltre, verifica la presenza delle strutture alberghiere esistenti nel raggio di un chilometro di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e).

9. La Commissione regionale di valutazione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 8, ovvero dal termine dell'ultima conferenza di servizi, conclude i suoi lavori redigendo per ciascun ambito una graduatoria dei progetti presentati, e trasmettendo quindi gli atti all'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio.

10. L'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, entro sette giorni dalla ricezione delle graduatorie, ammette alle agevolazioni previste dalla presente legge i primi cinque progetti per ciascuno degli ambiti individuati dall'articolo 5, comma 6].

(20) Articolo così sostituito dall' [art. 23, comma 11, L.R. 21 novembre 2011, n. 21](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 24](#) della medesima legge). Successivamente, il presente provvedimento è stato abrogato dall' [art. 44, comma 5, L.R. 23 aprile 2015, n. 8](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 45](#), comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 9. Adempimenti regionali. 1. L'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, entro quindici giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'[articolo 8](#) e verificarne la completezza, indice le conferenze di servizio istruttorie ai sensi della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modifiche ed integrazioni, per l'analisi delle domande pervenute. Alle conferenze partecipano i soggetti proponenti, i dirigenti competenti dei comuni e delle province interessate dagli interventi, e per la Regione i componenti della Commissione di cui all'[articolo 11](#). È, inoltre, invitata a partecipare la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici territorialmente competente. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni. All'esito dei lavori della conferenza e, in ogni caso, scaduto il termine dei novanta giorni, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata. Nei casi in cui sia richiesta la Valutazione di impatto ambientale (VIA), alla conferenza dei servizi partecipano i

rappresentanti dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente che si pronunciano sulla compatibilità ambientale del progetto all'interno della medesima conferenza. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla conclusione delle conferenze, i soggetti proponenti adeguano le proposte alle eventuali prescrizioni ed osservazioni in esse formulate.

2. Il provvedimento, adottato da parte della conferenza o dell'amministrazione procedente, è trasmesso dall'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio alla Commissione di valutazione di cui all'[articolo 11](#) entro sette giorni da tale adozione. La Commissione regionale di valutazione, ricevuto il provvedimento, valuta le proposte sulla base dei seguenti requisiti: a) coerenza complessiva del progetto sotto l'aspetto urbanistico e paesaggistico, privilegiando gli impianti di prima categoria idonei ad ospitare competizioni a carattere internazionale; b) coerenza complessiva del progetto sotto l'aspetto economico-finanziario; c) impatto ambientale, con particolare riferimento agli aspetti tossicologici e alla tipologia delle essenze da impiegare; d) localizzazione proposta, con particolare riferimento alla vicinanza alle grandi vie di comunicazione stradale e agli aeroporti; e) minor utilizzo delle risorse idriche e idoneo sistema di approvvigionamento; f) qualità e quantità dell'utilizzo della cubatura residenziale, privilegiando le proposte con le volumetrie più contenute; g) localizzazione della proposta valutata nell'ottica di conseguire l'obiettivo della distribuzione diffusa delle strutture negli ambiti di cui all'[articolo 5](#), comma 6, con particolare riferimento a quelle proposte nelle aree svantaggiate; h) varietà e qualità dei servizi accessori aperti al pubblico; i) riqualificazione di aree degradate, contaminate, trasformate o improduttive ai fini agro-pastorali; j) qualità architettonica dei singoli manufatti e ottenimento di certificazioni di risparmio energetico nazionali ed internazionali.

3. La Commissione regionale di valutazione attribuisce un parametro di valutazione uguale per tutti i requisiti previsti dal comma 2, con l'unica eccezione di quello previsto alla lettera g) al quale è attribuito un valore doppio rispetto agli altri. La Commissione, inoltre, verifica la presenza delle strutture alberghiere esistenti nel raggio di cui all'[articolo 6](#), comma 1, lettera c).

4. La Commissione regionale di valutazione, entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento finale, conclude i suoi lavori redigendo per ciascun ambito una graduatoria dei progetti presentati e ritenuti idonei escludendo quelli non idonei, e trasmette gli atti all'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio.

5. L'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio ammette alle agevolazioni della presente legge i primi cinque progetti in graduatoria tra quelli risultati idonei per ciascuna area, per un massimo di cinque campi per ognuno degli ambiti individuati all'[articolo 5](#), comma 6.».

Art. 10 *Attuazione degli interventi* ⁽²¹⁾.

[1. I progetti ammessi alle agevolazioni di cui alla presente legge sono attuati previo espletamento della procedura prevista dall'[articolo 28 della legge regionale n. 45 del 1989](#), e successive modifiche ed integrazioni, all'interno della quale è eventualmente espletata la procedura di intesa di cui all'[articolo 11](#) delle norme tecniche di attuazione allegate alla [Delib.G.R. 5 settembre 2006, n. 36/7](#). Per l'approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici i termini per le pubblicazioni e le osservazioni sono ridotti della metà e la verifica di coerenza, di cui all'[articolo 31 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7](#) (legge finanziaria 2002), e successive modifiche ed integrazioni, da parte del competente Assessorato regionale, è espressa entro il termine massimo di trenta giorni, decorsi i quali la verifica è da intendersi positivamente conclusa].

(21) Il presente provvedimento è stato abrogato dall' [art. 44, comma 5, L.R. 23 aprile 2015, n. 8](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 45](#), comma 1, della medesima legge).

Art. 11 *Commissione regionale di valutazione* ⁽²⁴⁾.

[1. Le domande di ammissione alle agevolazioni previste dalla presente legge sono valutate da una Commissione regionale di valutazione nominata, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta regionale, composta da:

- a) il direttore generale dell'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, o un suo delegato, che la presiede;
- b) il direttore generale della Pianificazione urbanistica territoriale dell'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, o un suo delegato;
- c) il direttore generale dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, o un suo delegato;
- d) il direttore generale dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, o un suo delegato;
- e) due esperti in materia di realizzazione di campi da golf nominati dalla Giunta regionale, uno dei quali scelto da una terna proposta dalla Federazione italiana golf;
- f) il presidente regionale del CONI, o un suo delegato;
- g) i presidenti provinciali del CONI, o loro delegati ⁽²²⁾.

2. Le decisioni della Commissione sono valide solo con la partecipazione di almeno cinque componenti ⁽²³⁾].

(22) Lettera soppressa dall' *art. 23, comma 12, L.R. 21 novembre 2011, n. 21*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 24* della medesima legge).

(23) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 13, L.R. 21 novembre 2011, n. 21*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 24* della medesima legge).

(24) Il presente provvedimento è stato abrogato dall' *art. 44, comma 5, L.R. 23 aprile 2015, n. 8*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 45*, comma 1, della medesima legge).

Art. 12 *Divieto di cumulo dei benefici* ⁽²⁵⁾.

[1. La fruizione delle agevolazioni di cui alla presente legge non è cumulabile con l'accesso a qualunque contributo economico previsto dalla normativa regionale, statale e comunitaria].

(25) Il presente provvedimento è stato abrogato dall' *art. 44, comma 5, L.R. 23 aprile 2015, n. 8*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 45*, comma 1, della medesima legge).

Art. 13 *Entrata in vigore* ⁽²⁶⁾.

1.]La presente legge entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS)].

[La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione] ⁽²⁶⁾.

(26) Il presente provvedimento è stato abrogato dall' *art. 44, comma 5, L.R. 23 aprile 2015, n. 8*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 45*, comma 1, della medesima legge).

L.R. SICILIA 29 ottobre 2008, n. 11 ⁽³⁾.**Interventi in favore dello svolgimento dell'attività sportiva connessa all'esercizio del gioco del golf.****Art. 1***Disposizioni in favore dello svolgimento dell'attività sportiva connessa all'esercizio del gioco del golf.*

1. Sono campi da golf, ai fini dell'applicazione del presente articolo, i luoghi opportunamente conformati ed attrezzati per lo svolgimento dell'attività sportiva connessa all'esercizio del gioco del golf.
2. Sono interventi previsti per la realizzazione di campi da golf: gli sbancamenti, la modellazione dei terreni, i drenaggi, gli impianti di irrigazione, la formazione del manto erboso, la formazione del green, tee e bunker e di laghetti artificiali.
3. Gli interventi di cui al comma 2 non costituiscono costruzioni ai sensi e per gli effetti della lettera a) del primo comma dell'*articolo 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78*, a cui rimane comunque assoggettato qualunque manufatto che comporti nuova volumetria o alterazione di quella esistente. I medesimi interventi non possono essere eseguiti nelle zone "A" dei parchi e delle riserve naturali.
4. Non costituiscono altresì costruzioni le viabilità di servizio ed accesso alle piste, le zone di rispetto alle stesse, i muretti e le recinzioni del territorio a tutela dello stesso campo.
5. Fatti salvi gli interventi di cui al comma 2, il presente articolo non si applica alle opere che per dimensioni e caratteristiche strutturali rappresentino opere di trasformazione edilizia ed urbanistica per le quali la normativa regionale richieda apposita autorizzazione o concessione.
6. La realizzazione di campi da golf, come definiti al comma 1, è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del comune in cui l'opera ricada, ai sensi dell'*articolo 5 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37* e successive modifiche ed integrazioni.
7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 6, ove occorra il parere di altri enti istituzionalmente competenti, il comune indice una Conferenza di servizi per acquisire tutte le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione dei lavori.
8. Ai lavori della Conferenza di servizi di cui al comma 7 partecipano in qualità di componenti tutti i responsabili degli uffici degli enti pubblici delegati per legge ad esprimere pareri di competenza, sulla base della natura dell'opera prevista.

9. Ai fini dell'organizzazione dei lavori della Conferenza di servizi, si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 7, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109](#), come introdotto dall'[articolo 4 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7](#) e successive modifiche ed integrazioni.

10. Nel caso di opere ed interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico o a vincolo idrogeologico o che comportino riduzioni di superfici boscate o che ricadano in siti di importanza comunitaria (SIC), in zone di protezione speciale (ZPS) o in zone di speciale conservazione (ZSC), nonché nel caso di progetti richiedenti la procedura di valutazione di incidenza e di progetti sottoposti a preventive autorizzazioni di natura ambientale, con particolare riferimento all'uso delle acque freatiche per la irrigazione dei campi erbosi, alla Conferenza di servizi indetta dal comune si applicano le disposizioni di cui ai commi 20 e 21 dell'[articolo 7 bis della legge n. 109/1994](#), come introdotto dall'[articolo 5 della legge regionale n. 7/2002](#) e successive modifiche e integrazioni.

11. Il parere della Conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o di organi consultivi, monocratici o collegiali, e di uffici regionali competenti in materia. Il parere favorevole della Conferenza di servizi costituisce approvazione del progetto.

Art. 2

Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione siciliana.

L.R. ABRUZZO 31 luglio 2007, n. 31 ⁽¹⁾.**Provvidenze per l'ammodernamento, l'ampliamento ed il potenziamento delle strutture adibite alla pratica del gioco del golf e per la promozione dell'attività golfistica ⁽²⁾.****Art. 1**
Finalità.

[1. La Regione Abruzzo ritiene di primaria importanza il sostegno delle attività turistiche e sportive e si propone di contribuire finanziariamente all'implementazione del sistema turistico-ricettivo regionale in termini di offerta di strutture e servizi connessi ad una pratica sportiva non convenzionale, quale il golf, caratterizzata da:

- un alto potenziale di espansione del pubblico fruitore;
- un grado di eco-compatibilità elevato, che si confà perfettamente all'Abruzzo "regione verde d'Europa";
- la possibilità di costituire un ulteriore fattore attrattivo di afflusso turistico, anche in previsione di eventi sportivi di valenza internazionale;
- la diffusione della pratica golfistica principalmente nel settore giovanile] ⁽³⁾.

[\(3\)](#) La presente legge è stata abrogata dall'*art. 1, comma 48, L.R. 25 ottobre 2007, n. 35.*

Art. 2
Soggetti beneficiari e tipologie degli interventi.

[1. Possono accedere ai contributi previsti dalla presente legge i circoli, gli enti e le aziende che svolgono attività sportiva relativa alla pratica del gioco del golf all'interno del territorio della regione Abruzzo e che siano in possesso del riconoscimento ufficiale da parte della Federazione Italiana Golf (F.I.G.).

2. Sono ammesse a contributo le spese per opere e interventi concernenti l'ammodernamento, l'ampliamento, il potenziamento e l'adeguamento delle strutture alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza igiene e eliminazione di barriere architettoniche delle seguenti parti funzionali degli impianti golfistici:

- spazi per attività golfistiche (campi pratica, percorsi di golf, aree di putting greens, aree di pitching greens);

- servizi di supporto (spogliatoi ed annessi, pronto soccorso, depositi macchinari ed attrezzi, uffici amministrativi, parcheggi, e relativi percorsi);
- impianti tecnici (idrosanitario, riscaldamento, refrigerazione, ventilazione, illuminazione, emergenza, segnalazione, irrigazione, depurazione);
- spazi per il pubblico (posti spettatori, servizi igienici, posto di pronto soccorso, parcheggi e relativi percorsi).

3. Sono altresì ammessi a contributo le spese relative all'acquisto di macchine, attrezzature ed arredi connessi al funzionamento del campo, nonché quelle connesse alla promozione e diffusione dell'attività golfistica.

4. I contributi sono concessi in modo proporzionale in rapporto al funzionamento delle buche effettivamente attive e funzionanti in base alle omologazioni rilasciate dalla F.I.G.

5. Il Dirigente competente in materia provvede al piano di riparto dei contributi e all'impegno della relativa spesa e a tutti gli atti consequenziali all'attuazione del programma.

6. Relativamente al primo programma di finanziamento riferito all'annualità di entrata in vigore della presente legge per ciascuna provincia non può essere finanziato più di un impianto sportivo] ⁽⁴⁾.

(4) La presente legge è stata abrogata dall'[art. 1, comma 48, L.R. 25 ottobre 2007, n. 35](#).

Art. 3

Modalità e termini di richiesta dei finanziamenti.

[1. Per poter beneficiare dei contributi di cui alla presente legge il Rappresentante legale dell'Ente o dell'Associazione titolare del bene oggetto di finanziamento deve presentare apposita istanza alla Regione Abruzzo - Direzione Turismo, Ambiente ed Energia entro il 30 novembre di ogni anno.

2. Relativamente all'anno in corso le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Le istanze devono essere corredate di un progetto preliminare dei lavori da realizzare e di un preventivo di spesa, a firma di progettista abilitato. Per gli acquisti di mobili ed arredo e per l'attività di promozione e diffusione da un preventivo di spesa. Nell'istanza il soggetto richiedente deve dichiarare di impegnarsi a contribuire al finanziamento dell'intervento proposto per l'eventuale quota parte non coperta dal contributo regionale.

4. L'utilizzo del contributo concesso deve avvenire entro tre anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento di ammissione a finanziamento da parte della Regione. Per l'acquisto di mobili ed arredo per l'attività di promozione e diffusione entro un anno dalla stessa data. Entro sei mesi dalla data di fine lavori il soggetto beneficiario del contributo è tenuto ad inviare il provvedimento di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e la relazione acclarante i rapporti Ente-Regione] ⁽⁵⁾.

(5) La presente legge è stata abrogata dall'*art. 1, comma 48, L.R. 25 ottobre 2007, n. 35*.

Art. 4

Erogazione del contributo regionale.

[1. L'erogazione del contributo concesso sarà effettuata su apposita richiesta del beneficiario e nelle seguenti percentuali:

1. il 50% dell'importo concesso su presentazione del certificato di inizio dei lavori. Per l'arredo dietro presentazione della documentazione concernente l'aggiudicazione della gara. Per l'attività di promozione e diffusione dietro presentazione di relazione preventiva e dettagliato piano economico di spesa;

2. il saldo del 50% su presentazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori. Per l'arredo dietro presentazione della documentazione che dimostri l'avvenuta fornitura e l'inventariazione nel patrimonio dell'arredo acquisito. Per l'attività di promozione e diffusione dietro presentazione del rendiconto consuntivo di spesa] ⁽⁶⁾.

(6) La presente legge è stata abrogata dall'*art. 1, comma 48, L.R. 25 ottobre 2007, n. 35*.

Art. 5

Individuazione delle priorità di intervento.

[1. Le priorità nella concessione dei contributi sono individuate sulla base dei seguenti criteri:

a. affiliazione alla federazione italiana golf;

b. valenza dell'opera, definita in base alla completezza dell'impianto in termini di maggior numero di buche] ⁽⁷⁾.

(7) La presente legge è stata abrogata dall'*art. 1, comma 48, L.R. 25 ottobre 2007, n. 35*.

Art. 6

Decadenza e revoca.

[1. L'utilizzo del contributo regionale deve avvenire entro il termine di cui all'art. 3 della presente legge, trascorso il quale il Dirigente del Servizio regionale competente per materia verifica lo stato di attuazione del programma ammesso a finanziamento e provvede a dichiarare la decadenza dal contributo assegnato ai beneficiari inadempienti disponendo il provvedimento per il recupero delle somme eventualmente accreditate e non utilizzate. Al recupero provvede direttamente il Dirigente del Servizio Ragioneria della Giunta regionale.

2. Restano a carico del beneficiario inadempiente tutte le spese sostenute ed impegnate per la realizzazione dell'intervento assistito dal contributo regionale concesso e non utilizzato] ⁽⁸⁾.

(8) La presente legge è stata abrogata dall'*art. 1, comma 48, L.R. 25 ottobre 2007, n. 35*.

Art. 7

Norma finanziaria.

[1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, valutati per l'esercizio finanziario 2007 in € 400.000,00, si provvede mediante le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa del bilancio regionale:

UPB 05.02.005 Cap. 152566 denominato: Intervento per il recupero dei mulini idraulici

- in diminuzione € 200.000,00

UPB 09.02.001 Cap. 242396 denominato: Interventi per la promozione turistica abruzzese - *L.R. 4 giugno 1980, n. 50* e successive modificazioni

- in diminuzione € 100.000,00

UPB 02.02.002 Cap. 12101 denominato: Spese per nuove opere e ristrutturazioni degli immobili regionali

- in diminuzione € 100.000,00

UPB 10.02.002 Cap. 92604 di nuova istituzione denominato: Interventi per l'ammodernamento, l'ampliamento ed il potenziamento delle strutture adibite alla pratica del golf e per la promozione dell'attività golfistica

- in aumento € 400.000,00

2. Per gli esercizi successivi lo stanziamento è determinato ed iscritto sul pertinente capitolo dalle annuali leggi di bilancio ai sensi della [L.R. 25 marzo 2002, n. 3](#) (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo)] ⁽⁹⁾.

(9) La presente legge è stata abrogata dall'[art. 1, comma 48, L.R. 25 ottobre 2007, n. 35](#).

Art. 8
Entrata in vigore.

[1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione] ⁽¹⁰⁾.

[La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo] ⁽¹¹⁾.

(10) La presente legge è stata abrogata dall'[art. 1, comma 48, L.R. 25 ottobre 2007, n. 35](#).

(11) La presente legge è stata abrogata dall'[art. 1, comma 48, L.R. 25 ottobre 2007, n. 35](#).

L.R. VALLE D'AOSTA 31 dicembre 1999, n. 43 ⁽¹⁾.**Interventi regionali per favorire lo sviluppo della pratica del golf in Valle d'Aosta ⁽²⁾.**

(2) La presente legge è stata abrogata dall'[art. 8, comma 1, lettera d\), L.R. 29 giugno 2007, n. 16](#).

Art. 1
Finalità.

[1. La Regione Valle Aosta, al fine di riqualificare e ampliare l'offerta regionale di infrastrutture sportive, persegue la realizzazione e lo sviluppo, sul territorio valdostano, di impianti destinati alla pratica del golf, nelle forme e con le modalità previste dalla presente legge] ⁽³⁾.

(3) La presente legge è stata abrogata dall'[art. 8, comma 1, lettera d\), L.R. 29 giugno 2007, n. 16](#).

Art. 2
Interventi per la realizzazione delle infrastrutture.

[1. La Regione promuove la realizzazione, l'ampliamento, l'ammodernamento, l'adeguamento, il ripristino dei campi da golf e delle strutture complementari indispensabili alla loro funzionalità che siano di proprietà pubblica o acquisiti alla pubblica disponibilità per il periodo di vita utile delle infrastrutture.

2. Al fine di permettere agli enti locali, in forma singola od associata, di porre in essere gli interventi di cui al comma 1, la Regione trasferisce agli stessi enti, nei limiti e con le modalità di cui alla presente legge, risorse finanziarie atte a coprire parte dell'ammontare dei costi sostenuti.

3. La Regione pone in essere gli interventi di cui al comma 1 anche mediante le procedure di cui al capo VI della [legge regionale 20 giugno 1996, n. 12](#) (Legge in materia di lavori pubblici) , come modificata dalla [legge regionale 9 settembre 1999, n. 29](#), utilizzando a tale scopo le risorse previste dalla presente legge] ⁽⁴⁾.

(4) La presente legge è stata abrogata dall'[art. 8, comma 1, lettera d\), L.R. 29 giugno 2007, n. 16](#).

Art. 3
Manutenzione straordinaria e ripristino funzionale stagionale.

[1. La Regione concede contributi sulle spese relative al ripristino funzionale, da realizzarsi all'inizio della stagione, e alla manutenzione straordinaria dei campi da golf.

2. Sono ammessi ai benefici di cui al comma 1 i soggetti che assicurano la gestione dei campi da golf.

3. I benefici di cui al presente articolo sono erogati nel rispetto delle regole del regime de minimis, di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee del 6 marzo 1996, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 68 del 6 marzo 1996] ⁽⁵⁾.

(5) La presente legge è stata abrogata dall'*art. 8, comma 1, lettera d), L.R. 29 giugno 2007, n. 16*.

Art. 4

Caratteristiche delle infrastrutture.

[1. Gli impianti destinati alla pratica del gioco del golf devono essere realizzati nel rispetto dei criteri di omologabilità stabiliti dalla Federazione italiana golf.

2. La creazione di campi da golf deve essere un'occasione per realizzare nuove aree a verde e, a tal fine, deve essere previsto uno studio di valorizzazione floristica e paesaggistica che faccia assumere al campo le caratteristiche di parco progettato in sintonia con le peculiarità del luogo.

3. L'apertura e l'uso dei campi da golf deve essere garantita per un periodo non inferiore a due mesi all'anno] ⁽⁶⁾.

(6) La presente legge è stata abrogata dall'*art. 8, comma 1, lettera d), L.R. 29 giugno 2007, n. 16*.

Art. 5

Vincolo di destinazione e disponibilità delle aree.

[1. I campi da golf e le strutture complementari oggetto degli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, devono restare vincolati alla destinazione d'uso per un periodo di almeno quindici anni dalla data di concessione del finanziamento regionale.

2. Il vincolo di destinazione è trascritto con specifico atto pubblico, a cura e spese dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, presso la competente Conservatoria dei registri immobiliari; esso rende obbligatorio il mantenimento della destinazione d'uso degli immobili anche nei confronti degli eventuali aventi causa dei soggetti medesimi.

3. L'eventuale modifica permanente, anche parziale, della destinazione d'uso delle aree e degli immobili soggetti a vincolo comporta la revoca dei finanziamenti, la conseguente restituzione delle somme corrisposte, maggiorate degli interessi legali, ed il pagamento di una penale pari al trenta per cento delle somme corrisposte.

4. L'eventuale cancellazione anticipata del vincolo, nel caso sia comprovata la non convenienza economico - produttiva dell'opera, è autorizzata dalla Giunta regionale previa restituzione delle somme corrisposte, maggiorate degli interessi legali, ed il pagamento di una penale pari al trenta per cento delle somme corrisposte.

5. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e i loro aventi causa devono assicurare la piena funzionalità dell'attività golfistica per tutta la durata del vincolo previsto dal presente articolo; il mancato rispetto di tale obbligo comporta la revoca dei finanziamenti e la conseguente restituzione delle somme corrisposte, maggiorate degli interessi legali, ed il pagamento di una penale pari al trenta per cento delle somme corrisposte] ⁽⁷⁾.

(7) La presente legge è stata abrogata dall'*art. 8, comma 1, lettera d), L.R. 29 giugno 2007, n. 16.*

Art. 6

Entità dei finanziamenti.

[1. I finanziamenti per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, sono concessi nella misura massima del settanta per cento della spesa ammessa, e comunque nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio.

2. L'importo ammesso al finanziamento regionale, indipendentemente dal costo complessivo, non può essere superiore alla somma di lire quattro miliardi (euro 2.065.827,60) per ogni campo da golf; per i campi da golf di nuova realizzazione tale importo non può essere superiore alla somma di lire venti miliardi (euro 10.329.137,98) .

3. Nei costi di realizzazione ammessi a finanziamento possono essere incluse le spese tecniche, fino al limite del sette per cento della spesa ammissibile.

4. Per gli interventi di cui all'articolo 3, i contributi sono concessi, secondo le seguenti modalità:

a) una somma non superiore a lire cinquecento (euro 0,26) per ogni metro quadrato del campo. I metri quadrati sono calcolati moltiplicando la lunghezza del campo, omologata dalla Federazione italiana golf, per una larghezza media di quarantacinque metri;

b) una somma non superiore a lire dieci milioni (euro 5.146,57) per ogni mese o frazione di mese superiore a venti giorni di effettivo funzionamento del campo da golf e delle strutture complementari indispensabili alla sua funzionalità, fermo restando l'obbligo di apertura del campo da golf per un periodo non inferiore a due mesi all'anno.

5. La concessione dei contributi di cui al comma 4 è subordinata all'applicazione, da parte dei gestori, di tariffe ridotte, a favore di particolari fasce di utenti, stabilite in apposita convenzione con la Regione approvata con deliberazione della Giunta regionale] ⁽⁸⁾.

(8) La presente legge è stata abrogata dall'*art. 8, comma 1, lettera d), L.R. 29 giugno 2007, n. 16*.

Art. 7

Modalità di presentazione delle domande.

[1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, devono presentare domanda alla struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero, corredata di:

a) relazione tecnico - descrittiva, comprendente la valutazione delle potenzialità di crescita dell'attività in relazione allo sviluppo turistico della zona in cui si intende realizzare l'intervento e una stima delle utenze;

b) preventivo di spesa dettagliato per voci;

c) piano finanziario con indicazione degli oneri di costruzione e degli oneri di gestione;

d) planimetrie ed estratti catastali;

e) progetto definitivo dell'opera, se soggetta a concessione edilizia;

f) dichiarazione del Comune o dei comuni territorialmente interessati, attestante la conformità delle opere agli strumenti urbanistici.

2. Ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 3, i soggetti interessati devono presentare, entro il termine del 31 gennaio di ogni anno, domanda alla struttura regionale di cui al comma 1, corredata di:

a) planimetria con indicazione dei metri quadrati, calcolati come previsto all'articolo 6, comma 4, lettera a) ;

b) documento da cui risulti l'omologazione del campo;

c) dichiarazione dalla quale risulti:

1) il periodo di effettivo funzionamento del campo da golf;

2) il rispetto delle tariffe previste nella convenzione di cui all'articolo 6, comma 5] ⁽⁹⁾.

(9) La presente legge è stata abrogata dall'*art. 8, comma 1, lettera d), L.R. 29 giugno 2007, n. 16.*

Art. 8

Istruttoria delle domande.

[1. Per le domande di finanziamento di cui all'articolo 2, comma 2, la struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero, entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, verifica l'ammissibilità formale e le voci di spesa.

2. Per i contributi di cui all'articolo 3, la struttura regionale competente di cui al comma 1 verifica l'ammissibilità formale delle domande entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione delle stesse] ⁽¹⁰⁾.

(10) La presente legge è stata abrogata dall'*art. 8, comma 1, lettera d), L.R. 29 giugno 2007, n. 16.*

Art. 9

Criteri di priorità.

[1. I finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 2, per gli interventi finalizzati ad assicurare la funzionalità dei campi esistenti, sono concessi nel seguente ordine:

a) interventi di ripristino per danni causati da eccezionali avversità atmosferiche;

b) interventi di adeguamento alle normative vigenti;

c) interventi di ampliamento o di ristrutturazione;

d) interventi di realizzazione e adeguamento di impianti di irrigazione;

e) interventi relativi alle strutture complementari indispensabili alla funzionalità dei campi da golf] ⁽¹¹⁾.

(11) La presente legge è stata abrogata dall'*art. 8, comma 1, lettera d), L.R. 29 giugno 2007, n. 16.*

Art. 10

Concessione dei finanziamenti.

[1. I finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 2, e i contributi di cui all'articolo 3 sono concessi dalla Giunta regionale con propria deliberazione] ⁽¹²⁾.

(12) La presente legge è stata abrogata dall'*art. 8, comma 1, lettera d), L.R. 29 giugno 2007, n. 16.*

Art. 11

Controlli sulla realizzazione degli interventi.

[1. Per gli interventi di cui all'articolo 2, la struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero verifica la regolarità della documentazione di spesa prodotta a consuntivo nonché l'avvenuto rilascio della concessione edilizia, qualora richiesta dalla normativa vigente; la liquidazione ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, può avvenire anche in acconto sul finanziamento totale dell'opera, sulla base di stati di avanzamento dei lavori e previo controllo degli stessi.

2. L'erogazione dei finanziamenti a saldo ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, è subordinata all'accertamento dell'avvenuta omologazione dei campi da golf da parte della Federazione italiana golf.

3. Per i contributi di cui all'articolo 3, il dirigente della struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero eroga, con proprio provvedimento ed entro il termine di trenta giorni dalla data di apertura della struttura golfistica, un acconto pari al sessanta per cento del contributo concesso dalla Giunta regionale. Il saldo del contributo è erogato entro trenta giorni dalla data di chiusura della struttura golfistica, previa verifica del periodo di effettivo funzionamento e dell'applicazione delle tariffe previste nella convenzione di cui all'articolo 6, comma 5, salvo il recupero di eventuali somme non spettanti] ⁽¹³⁾.

(13) La presente legge è stata abrogata dall'*art. 8, comma 1, lettera d), L.R. 29 giugno 2007, n. 16.*

Art. 12

Non cumulabilità.

[1. I finanziamenti e i contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con quelli previsti da altre leggi regionali per gli stessi interventi] ⁽¹⁴⁾.

(14) La presente legge è stata abrogata dall'[art. 8, comma 1, lettera d\), L.R. 29 giugno 2007, n. 16](#).

Art. 13
Norma finale.

[1. Per l'anno 1999 la data di scadenza per la presentazione delle domande di contributo di cui all'articolo 3 è fissata in quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge] ⁽¹⁵⁾.

(15) La presente legge è stata abrogata dall'[art. 8, comma 1, lettera d\), L.R. 29 giugno 2007, n. 16](#).

Art. 14
Disposizioni finanziarie.

[1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 6 miliardi (euro 3.098.741,39) per il triennio 1999/2001, che grava sui capitoli di nuova istituzione 64940 e 64945.

2. Alla copertura dell'onere di lire 2 miliardi annui per gli anni 1999, 2000 e 2001 si provvede mediante l'utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) del bilancio della Regione pluriennale 1999/2001 a valere sullo specifico accantonamento previsto al punto B.2. 4 "Infrastrutture per il golf" dell'allegato n. 1 al bilancio medesimo.

3. A decorrere dall'anno 2002 l'eventuale onere annuo a carico della Regione è determinato con la legge finanziaria, ai sensi dell'[articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90](#) (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta)] ⁽¹⁶⁾.

(16) La presente legge è stata abrogata dall'[art. 8, comma 1, lettera d\), L.R. 29 giugno 2007, n. 16](#).

Art. 15
Variazioni di bilancio.

[1. Alla parte spesa del bilancio della Regione sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza:

a) in diminuzione:

Capitolo	«Fondo globale per il finanziamento di spese		
69020	di investimento»		
	anno 1999	lire	2.000.000.000
	anno 2000	lire	2.000.000.000
	anno 2001	lire	2.000.000.000

b) in aumento:

programma regionale: 2.2.2.12

codificazione: 2.1.2.4.3.3.10.24.

Capitolo (di nuova istituzione)
64945

«Finanziamenti per gli investimenti relativi
alle strutture golfistiche»

anno 1999	lire	1.500.000.000
anno 2000	lire	1.500.000.000
anno 2001	lire	1.500.000.000

programma regionale: 2.2.2.12

codificazione: 1.1.1.6.3.2.10.24.

Capitolo (di nuova istituzione)
64940

Contributi nelle spese del ripristino funzionale e
manutenzione dei campi da golf»

anno 1999	lire	500.000.000
anno 2000	lire	500.000.000
anno 2001	lire	500.000.000] ⁽¹⁷⁾ .

(17) La presente legge è stata abrogata dall'*art. 8, comma 1, lettera d), L.R. 29 giugno 2007, n. 16.*

Art. 16
Dichiarazione d'urgenza.

[1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione] ⁽¹⁸⁾.

(18) La presente legge è stata abrogata dall'*art. 8, comma 1, lettera d), L.R. 29 giugno 2007, n. 16.*

L.R. EMILIA ROMAGNA 20 maggio 1992, n. 24 ⁽¹⁾.**Interventi di sostegno alla realizzazione di un circuito di impianti sportivi per il gioco del golf, a supporto del sistema turistico dell'Emilia-Romagna.****Art. 1***Finalità.*

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di qualificare l'impiantistica sportiva e l'offerta turistica dell'Emilia-Romagna, promuove la realizzazione di impianti per il gioco del golf, nelle forme e con le modalità previste dalla presente legge, in conformità ai principi posti con la [legge 17 maggio 1983, n. 217](#), e con la [L.R. 25 agosto 1986, n. 30](#), nonché agli obiettivi e agli indirizzi della programmazione regionale.

Art. 2*Ambito di applicazione.*

1. Possono essere ammessi ai benefici della presente legge gli interventi che verranno effettuati in Comuni compresi negli ambiti turistici di cui all'[art. 6 della L.R. 20 gennaio 1986, n. 2](#) e successive modificazioni.

2. Gli interventi verranno effettuati secondo programmi approvati dal Consiglio regionale. Nella prima fase la presente legge sostiene la realizzazione ed il completamento del circuito golfistico sulla costa emiliano-romagnola in Comuni compresi negli ambiti turistici di cui all'[art. 6 della L.R. 20 gennaio 1986, n. 2](#) e successive modificazioni, delle Province di Ferrara, Forlì, Ravenna e del Circondario di Rimini ⁽²⁾.

(2) Il circondario di Rimini, istituito con [L.R. 22 gennaio 1974, n. 6](#), è divenuto ora Provincia ai sensi del [D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252](#).

Art. 3*Soggetti che possono beneficiare dei contributi.*

1. Possono concorrere ai benefici previsti dalla presente legge i soggetti di seguito indicati:

- a) Enti locali territoriali, altri enti pubblici e loro forme associative;
- b) società e consorzi a capitale misto, pubblico e privato;
- c) società e associazioni sportive;
- d) operatori privati singoli o associati;

e) società di capitali.

2. I progetti dovranno essere presentati con le modalità di cui al comma 3 dell'art. 3 della *L.R. 12 dicembre 1985, n. 29*.

Art. 4

Criteri di ammissibilità dei contributi.

1. Possono essere ammessi ai benefici della presente legge gli interventi per la realizzazione, per l'ampliamento e il completamento di campi da golf e dei servizi complementari alla loro funzionalità aventi, per ubicazione, per organizzazione e per soluzioni gestionali, prevalenti finalità turistiche.

2. Tali impianti dovranno garantire, in via prioritaria, accesso alla popolazione turistica interessata al gioco del golf, secondo le indicazioni di cui all'art. 7.

3. Gli impianti dovranno essere realizzati nel rispetto dei criteri di omologabilità stabiliti dalla Federazione italiana golf. Gli impianti non possono essere previsti all'interno dei parchi regionali, delle aree protette e in zone già utilizzate a verde pubblico.

4. Potranno inoltre essere ammessi ai benefici della presente legge progetti in corso di esecuzione, a condizione che l'importo dei lavori eseguiti al momento della presentazione della domanda non superi il 30% dell'importo complessivo.

5. La creazione di campi da golf deve essere una occasione per realizzare nuove aree a verde e a tal fine deve essere previsto lo studio di valorizzazione floristica e paesaggistica che faccia assumere al campo le caratteristiche di parco progettato in sintonia con le caratteristiche del luogo.

Art. 5

Disponibilità delle aree e vincoli di destinazione d'uso.

1. Le aree su cui insistono i campi da golf e le altre strutture complementari che beneficiano dei contributi finanziari previsti dalla presente legge, dovranno restare vincolate alla destinazione d'uso per campo da golf per un periodo di almeno quindici anni dalla data di concessione del contributo regionale. Le aree stesse dovranno essere di proprietà dei soggetti richiedenti il contributo, ovvero dovranno permanere nella disponibilità degli stessi soggetti, anche ad altro titolo, per un periodo non inferiore alla durata del vincolo.

2. Tale vincolo è trascritto con specifico atto pubblico a cura e spese del beneficiario presso la competente Conservatoria dei registri immobiliari. Esso rende obbligatorio il mantenimento della destinazione d'uso di detti immobili anche nei confronti degli eventuali aventi causa del beneficiario.

3. L'eventuale modifica anche parziale della destinazione d'uso delle aree e degli immobili soggetti a vincolo comporta la restituzione delle somme già

corrisposte a titolo di contributo, in capitale o in conto interesse, maggiorate degli interessi legali e rivalutazione monetaria.

4. L'eventuale cancellazione anticipata del vincolo, nel caso venga comprovata la non convenienza economico-produttiva dell'opera, può essere autorizzata dalla Giunta regionale previa restituzione delle somme erogate a titolo di contributo, rivalutate e maggiorate ai sensi del comma precedente.

5. Il beneficiario dei contributi regionali ed i suoi aventi causa hanno l'obbligo di assicurare la piena funzionalità dell'attività golfistica per tutta la durata del vincolo previsto dal presente articolo. Il mancato rispetto di tale obbligo comporta la restituzione dei contributi ai sensi del comma 3.

Art. 6

Gestione dell'attività.

1. La gestione degli impianti e delle strutture complementari può essere affidata dal soggetto destinatario del contributo ad altro soggetto gestore, mediante apposita convenzione, vincolata al rispetto delle condizioni previste nell'atto di concessione del contributo e dalla presente legge.

Art. 7

Uso turistico degli impianti.

1. Ai fini della presente legge si definiscono campi da golf aperti all'uso turistico quelli che sono gestiti col criterio di ammettere all'uso, in via prevalente e prioritaria, i turisti giocatori di golf. Nell'atto di concessione di contributi saranno definite le modalità per garantire il rispetto di tale priorità e prevalenza.

Art. 8

Entità dei contributi.

1. Ai soggetti di cui all'art. 3 possono essere concessi contributi in conto capitale fino ad un massimo di 774.685,35 Euro, comunque non oltre il 30% dei costi di realizzazione per ciascuna iniziativa ⁽³⁾.

2. Ai soggetti di cui al comma precedente, oltre ai contributi in conto capitale, possono essere concessi contributi in conto interessi, anche attualizzati, per l'ammortamento di mutui, nella misura necessaria ad abbattere il tasso di interesse bancario per un massimo di cinque punti.

3. L'importo ammesso al finanziamento regionale, indipendentemente dal costo complessivo, non potrà essere superiore alla somma di 2.582.248,50 Euro per ogni campo da golf ⁽⁴⁾.

4. Nei costi di realizzazione potranno essere incluse le spese tecniche nei limiti fissati dalla vigente normativa regionale e gli oneri per l'acquisto dei terreni e

degli immobili. L'ammontare di tali oneri e di tali spese dovrà essere compreso nell'importo ammesso al finanziamento regionale.

5. La Regione ammette a finanziamento solo progetti conformi alle normative urbanistiche e ambientali vigenti.

(3) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1 e relativa tabella A, [L.R. 13 novembre 2001, n. 38](#), a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(4) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1 e relativa tabella A, [L.R. 13 novembre 2001, n. 38](#), a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

Art. 9

Programma degli interventi. Valutazione dei progetti e assegnazione dei contributi.

1. Al fine di realizzare il circuito golfistico, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva annualmente il programma. In tale programma dovranno essere indicati i criteri di priorità per la concessione dei contributi e la localizzazione di massima delle iniziative.

2. Le domande di contributo devono pervenire alla Regione Emilia-Romagna entro centoventi giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del programma di cui al comma precedente e devono essere corredate da:

a) i progetti di massima di tutte le opere previste e necessarie a rendere funzionale ed operativo l'impianto;

b) la relazione tecnico-economico-finanziaria;

c) la documentazione relativa alla destinazione urbanistica dei luoghi interessati dall'intervento;

d) il parere del Comune interessato e del Servizio regionale decentrato della Difesa del suolo e delle risorse idriche circa la compatibilità quali-quantitativa dell'utilizzo ai fini irrigui della fonte di approvvigionamento con il bacino idrico locale e il piano regionale;

e) il parere del Comitato provinciale del CONI;

f) le modalità di finanziamento della parte di investimento non coperta da contributo regionale;

g) per gli interventi in corso di esecuzione, la documentazione che attesti lo stato di avanzamento dei lavori in relazione a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 4.

3. Le domande e la relativa documentazione vengono esaminate da una Commissione costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e così composta:

a) dall'assessore regionale competente in materia di turismo e tempo libero, che la presiede;

b) da cinque esperti della Regione proposti rispettivamente: due dall'assessore competente in materia di turismo e tempo libero ed uno ciascuno dagli assessori regionali competenti in materia di ambiente, in materia urbanistica ed in materia di bilancio;

c) da due rappresentanti proposti dalla Federazione italiana golf.

4. Entro i successivi novanta giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di finanziamento, la suddetta Commissione effettua la valutazione delle domande stesse.

5. I contributi vengono assegnati dalla Giunta regionale previo accertamento della rispondenza dei singoli progetti al programma approvato e tenuto conto dei pareri della Commissione tecnica di cui al comma 3.

6. Entro i novanta giorni successivi alla comunicazione di assegnazione dei contributi, gli interessati dovranno presentare i progetti esecutivi corredati dai relativi computi metrico-estimativi e dalla relativa concessione edilizia. La Giunta regionale provvede all'impegno di spesa ed alla formale concessione del contributo assegnando il termine per l'inizio dei lavori.

Art. 10

Erogazione dei contributi.

1. I contributi in conto capitale vengono liquidati ed erogati ai sensi dell'[art. 14 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29](#), dalla Giunta regionale o per sua delega, dall'assessore competente, dopo aver verificato lo stato di avanzamento dei lavori, restando inteso che il contributo regionale su ciascuno stato di avanzamento sarà liquidato nella stessa proporzione in cui il contributo totale sta al costo complessivo dell'opera dichiarato ammissibile.

2. I contributi in conto interessi vengono erogati ai sensi dell'[art. 15 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29](#). Qualora i medesimi contributi in conto interessi siano concessi in forma attualizzata, il contributo sarà versato in un'unica soluzione alla data di inizio di ammortamento del mutuo.

3. La erogazione dei contributi è inoltre subordinata:

a) alla verifica della rispondenza degli interventi realizzati ai progetti e alla documentazione presentati;

b) all'osservanza del termine stabilito dal decreto del Presidente della Giunta regionale di concessione dei contributi;

c) alla presentazione della documentazione attestante la trascrizione del vincolo di destinazione d'uso, di cui al comma 1 dell'art. 5.

Art. 11

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità con apposite e specifiche autorizzazioni di spesa disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma di quanto previsto dall'*art. 13-bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31*.

Art. 12

Disposizione finale.

1. Agli impianti realizzati con i benefici di cui alla presente legge si applicano le disposizioni previste dall'*art. 12 della L.R. 25 agosto 1986, n. 30*.